

## COMUNICATO STAMPA

### Difficoltà nell'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti (FPR)

Il **Fertilizer Consultants Network**, un gruppo internazionale di consulenti esperti nel settore dei fertilizzanti, che opera in Europa, Nord Africa, India, Cina e Sud America, desidera portare alcune riflessioni all'attenzione della **Commissione Europea DG-Grow**.

Prendendo in considerazione la prossima applicazione del FPR (Regolamento (UE) 2019/1009), fissata per il 16 luglio 2022 e la situazione che si è finora creata, si può facilmente verificare che sono assenti alcuni importanti elementi normativi.

#### In particolare, a livello europeo:

- Bulgaria e Romania non hanno ancora designato le proprie autorità di notifica alla Commissione;
- Bulgaria, Croazia, Italia, Romania e Slovenia non hanno ancora comunicato alla Commissione le procedure di notifica;
- Gli Organismi Notificati al momento sono solo 3 e solo altri 2-3 verranno nominati nei prossimi mesi (nessun italiano);
- Si è ancora in attesa della pubblicazione della versione consolidata del FPR aggiornata almeno con le modifiche apportate dai Regolamenti Delegati (UE) della Commissione numeri 2021/1768, 2021/2086, 2021/2087 e 2021/2088;
- Solo da poche settimane sono state rese disponibili circa 80 specifiche tecniche e dovremo attendere fino al 2024/2025 per le circa 200 norme armonizzate richieste per la presunzione di conformità dei fertilizzanti a marchio CE;
- Non sono disponibili orientamenti tecnici a supporto delle procedure di valutazione della conformità;
- Alcuni concimi inclusi nel Reg. (CE) 2003/2003 non sono previsti nelle nuove Categorie Funzionali di Prodotto (PFC) previste dal FPR;
- La Categoria di Materiali Costituenti (CMC) numero 10 (Sottoprodotti di origine animale) è ancora vuota, di conseguenza molti fertilizzanti a base organica non possono essere a marchio CE;
- Vi sono alcuni vuoti normativi come l'assenza di limiti minimi per i mesoelementi nei concimi organo-minerali;
- Ci vorrà molto tempo per adeguarsi ai requisiti di registrazione Reach (Reg. (CE) 1907/2006) imposti dal FPR come la registrazione di sostanze prodotte/importate in quantità inferiori a 1000 kg/anno o la preparazione del rapporto sulla sicurezza chimica per le sostanze registrate nella fascia 1-10 tonnellate;
- È in ritardo lo studio sulla possibilità di utilizzare i codici QR per semplificare l'etichettatura;
- Non esiste ancora una chiara definizione di "unità fisica" o delle procedure di campionamento;
- Non esistono standard per identificare e quantificare la natura delle CMC all'interno delle PFC;
- Non sono disponibili norme armonizzate né specifiche comuni né specifiche tecniche per dimostrare l'efficacia degli inibitori.

### **Allo stesso tempo a livello nazionale**

- Alcuni Stati membri hanno già inserito le tipologie di fertilizzanti contenute nel Reg. (CE) 2003/2003 nei rispettivi regolamenti locali;
- Non tutti gli Stati membri hanno interpretato chiaramente l'articolo 52 (Disposizioni transitorie) e potrebbero esserci distorsioni sul mercato a seconda dello Stato membro;
- Romania e Paesi Bassi non riconoscono l'applicazione del Reg. (UE) 2019/515 sul riconoscimento reciproco e alcuni Stati membri non lo applicano per i prodotti per i quali esistono norme armonizzate.

Fermo restando che non è possibile modificare l'articolo 52 prima del 16 luglio 2022 e che le **Domande Frequenti (FAQ)** non costituiscono alcun impegno formale da parte della Commissione ma, al tempo stesso, si tratta di un **documento volto ad agevolare l'attuazione del FPR fornendo orientamenti sia alle autorità nazionali che agli operatori economici**;

**chiediamo ai servizi della Commissione responsabili dell'FPR** di discutere con il gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti i seguenti punti delle FAQ con le [aggiunte evidenziate](#):

### **Armonizzazione facoltativa**

2.1 (*omissis*) ... seguire le regole stabilite a livello nazionale in un paese dell'UE; se intendono immettere i loro prodotti sul mercato in un altro paese dell'UE, devono seguire le regole di reciproco riconoscimento. [Gli Stati membri sono invitati ad applicare diffusamente il Reg. \(UE\) 2019/515 sul reciproco riconoscimento senza alcun vincolo almeno fino alla completa armonizzazione di tutte le norme previste dal FPR e, sempre e comunque, per i prodotti fertilizzanti che non rientreranno nel FPR.](#)

### **Periodo di transizione**

6.2 (*omissis*) ... Un operatore economico non potrà mettere a disposizione sul mercato alcun CONCIME CE che non sia stato fornito, immagazzinato a scopo di fornitura o importato prima del 16 luglio 2022, anche se conforme al regolamento (CE) n. 2003/2003 [ad eccezione dei prodotti conformi al regolamento \(CE\) n. 2003/2003 e per i quali l'operatore economico possiede imballaggi prodotti e/o acquistati prima del 16 luglio 2022. Tali imballaggi possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte.](#)

6.4 (*omissis*) Se il fertilizzante CE è stato immagazzinato ai fini della fornitura prima di tale data, il fabbricante deve fornire idonea documentazione che dimostri che il prodotto è stato prodotto in conformità al Regolamento (CE) 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 [nello stesso deve essere dimostrato che i sacchi utilizzati per imballare i fertilizzanti prodotti in conformità al regolamento \(CE\) n. 2003/2003 erano a disposizione del fabbricante prima del 16 luglio 2022.](#)

Ravenna, 27 maggio 2022